COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Relazione di Maggioranza del Progetto di Legge
"Modifiche alla normativa in materia di

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
PERVENUTA COMM.NE
IN DATA: 04/04/2019

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Membri del Consiglio Grande e Generale,

Il progetto di legge "Modifiche alla normativa in materia di Trust" è stato esaminato e approvato in sede referente dalla commissione competente nella seduta del 21 marzo 2019.

Si tratta di un progetto di legge che ha l'obiettivo di aggiornare una disciplina - quella dell'istituto del Trust appunto - al fine di renderlo maggiormente accessibile e attrattivo, tramite una novella all'impianto normativo originario di natura meramente tecnica. L'opera del legislatore, a tal proposito, dovrebbe essere sempre ispirata da uno spirito critico volto all'attualizzazione delle normative esistenti al fine di ridurre sempre più il divario che normalmente esiste tra il prodotto legislativo e i fenomeni che lo stesso si propone di disciplinare.

Se è vero che è bene evitare il fenomeno della c.d. stratificazione normativa, in quanto generatrice di incertezze, ciò non significa che il legislatore non debba aggiornare l'impianto normativo esistente, sforzandosi di farlo camminare a ritmo sostenuto e comunque accettabile rispetto agli sviluppi della società contemporanea.

Il senso di questo progetto di legge risiede proprio nella necessità di fornire risposte concrete a un fenomeno che non è più quello di qualche anno addietro. Si aggiunga poi la riflessione - forse ridondante ma non per questo meno vera - che ogni opera umana, per sua stessa natura, non è perfetta ma sempre perfettibile.

L'attenzione che la Repubblica di San Marino ha dedicato all'istituto del Trust risale al 2004, anno a cui risale l'adesione alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento. Con legge 17 marzo 2005 n. 37 si introduceva poi nell'ordinamento sammarinese la prima disciplina in materia di trust.

Il passo successivo veniva compiuto cinque anni dopo, quando si ebbe un'importante

produzione normativa di settore: con legge 1° marzo 2010 n. 42 venne riformulata la precedente legge, introducendo novità sostanziali, tipicità e garanzie che caratterizzano i trust istituiti sulla base della legge sammarinese. Sempre quell'anno, con una serie di Decreti Delegati successivi, venivano disciplinati l'Ufficio di trustee professionale (Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49); iscrizione e tenuta del Registro dei trust e modalità di vidimazione del libro degli eventi (Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49); l'Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust (Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.85, ratifica del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.51).

L'iter di normazione dell'istituto del Trust veniva infine completato nel 2012 con l'l'Istituzione della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari, avvenuta con Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 (Istituzione della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari), Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1 (Disposizioni per l'attivazione ed il funzionamento della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari) e Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.128 (Procedimento innanzi la Corte per il Trust e i rapporti fiduciari).

Oggi ci troviamo ad apportare una serie di correttivi all'impianto normativo del Trust – grazie anche all'opera di studio e valutazione delle prassi consolidate da parte di professionisti del settore e dei funzionari della stessa Corte per il Trust e i rapporti fiduciari - al fine di rendere più fruibile la Legge stessa.
Le modifiche possono essere riassunte come segue:

1) eliminazione dell'obbligo di allegazione di una dichiarazione di validità redatta da un Notaio della Repubblica di San Marino all'atto di trust qualora quest'ultimo sia stato redatto o autenticato da un notaio estero.
2) Revisione di alcune funzioni previste in capo alla figura dell'agente residente, tra cui la tenuta e la compilazione del libro degli eventi. Tale funzione deve spettare al trustee e non, invece, all'agente residente, che si ridurrebbe a mero trascrittore delle comunicazioni del trustee. Tra le varie modifiche che toccano l'ufficio dell'agente residente, si menziona l'introduzione per legge del suo onorario, stante la circostanza che i Decreti che istituiscono i tariffari professionali non prevedono nulla al riguardo.
3) Viene introdotta la possibilità - qualora l'atto istitutivo lo preveda - di inserire nell'attestato del trust l'indicazione nominativa dei beneficiari e delle spettanze di

ciascuno. Si tratta di una modifica significativa in quanto sarà possibile chiedere, qualora lo si rendesse opportuno e necessario, al Registro dei Trust, la certificazione pubblica di tale informazione; si tratta di un'opportunità questa prevista dalla sola legge sammarinese e che ha certamente un suo peso specifico nella valutazione dei professionisti di scegliere la legge sammarinese come legge regolatrice dei Trust di propria istituzione.

4) Introduzione di adempimenti e sanzioni (eventuali) in capo al trustee, in caso di cessazione dell'ufficio dell'agente residente, e finalizzate alla nomina del nuovo agente residente.
5) Infine alcune modifiche volte a ridurre il carico burocratico e a rendere più agevole la gestione dei trust da parte di tutti i soggetti interessati: la omologazione della modalità utilizzata dalla legge sulle società in luogo alla emissione di certificati per attestare il mantenimento delle condizioni soggettive ed oggettive relative all'ufficio di trustee già ricoperto; e la possibilità di richiedere le certificazioni al Registro dei Trust, oltre che per il trustee, anche per l'agente residente.

Queste, in estrema sintesi, le modifiche proposte, rispetto alle quali si è cercato di cogliere la ratio riferita all'esigenza ultima di ammodernamento e maggiore fruibilità dell'istituto che anima il progetto di legge in oggetto.

L'auspicio è quello che aggiornamenti di questo tipo - estremamente puntuali e chirurgici nella loro precisione - possano essere continuamente posti all'attenzione delle istituzioni e di questo Consiglio Grande e Generale che, nell'approvazione del progetto di legge in esame, conferisce alla Repubblica di San Marino uno strumento in più per potersi distinguere per il suo ordinamento giuridico, per i suoi istituti e per ogni peculiarità che contribuisce ad affinare la nostra identità di Stato sovrano.

Il Relatore di Maggioranza
Margherita Amici